



CITTA' DI BRUGHERIO

Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861 Brugherio (MB)
Cod.Fiscale 03243880154 - P.Iva 00745520965

Repertorio n.-----

**CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI AD USO
PUBBLICO PER LA DURATA DI 36 MESI - CIG n.
8602539FBE**

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno ***** del mese di
*****, alle ore **:**, nella residenza
comunale, avanti a me ufficiale rogante, Nunzia
Francesca TAVELLA, Segretario Generale del Comune
di Brugherio, iscritta con ID numero 4725 all'albo
dei Segretari Comunali e Provinciali (Ministero
dell'Interno), nominata con atto del Sindaco p.g.
n. 7207 del 28 febbraio 2018 e confermata con
successivo Decreto Sindacale p.g. n. 22026 del
28.06.2018, domiciliata per ogni effetto del
presente atto presso la sede comunale in Brugherio,
Piazza Cesare Battisti n.1, si sono costituiti i
signori:

a) Debora CARPANZANO, nata a *****, il
//****, codice fiscale *****,
domiciliata per ogni effetto presso la sede del
Comune di Brugherio, che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Brugherio, con sede in Brugherio, piazza Cesare Battisti n.1, codice fiscale 03243880154 e partita IVA 00745520965, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in forza del provvedimento del Sindaco in data 30/12/2019, p.g. n. 41539, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione, Comune, o Stazione Appaltante;

b) *****, nata/o a *****
(**) il **/**/****, codice fiscale *****,
residente in ***** (**), Via *****
n. **, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di legale Rappresentante
dell'impresa ***** con sede
legale in ***** (**), Via ***** n.**,
codice fiscale *****, partita IVA
*****, iscritta al Registro delle imprese
presso la Camera di Commercio di *****,
numero REA *****, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola/associata, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente
"appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità

giuridica io Segretario comunale ed ufficiale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con D.D. n. **/** sono stati definiti il progetto, il fine, l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contraente, disponendo il ricorso a procedura aperta e indicando come criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
- con Determinazione dirigenziale n. *** del **/**/****, la Sezione Gare e Appalti, preso atto delle determinazioni dirigenziali summenzionate, ha indetto, per conto del Comune di Brugherio, gara d'appalto mediante procedura aperta - ai sensi dell'artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016 - con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il "servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici ad uso pubblico per la durata di 36 mesi" per un importo posto a base di gara pari a complessivi € 956.475,31, oltre IVA nella misura di legge di cui:

- € 949.725,31= quale importo soggetto a ribasso d'asta;
 - € 6.750,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- provvedendo altresì all'approvazione dei relativi atti di gara;
- in data **/**/**** la Sezione Gare ed Appalti ha provveduto a pubblicare il bando per l'esperimento della gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio in parola per il periodo *****;
 - con D.D. n. ***/**** si è dovuto procedere con una proroga tecnica per i mesi di ***** provvedendo ad uno slittamento temporale dell'inizio dell'appalto da *****;
 - con D. D. n. ***/**** si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola a favore della ditta ***** che ha presentato l'offerta migliore, totalizzando complessivamente un punteggio di *****/100, offrendo uno sconto pari al **,***% sull'importo posto a base d'asta, corrispondente ad una somma pari ad € *****,**= (diconsi euro *****/**) al netto dell'IVA

nonché dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad € 6.750,00;

- è stato rilasciato il documento che attesta la regolarità contributiva fino al **/**/**** dell'impresa *****, con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi Inail e Inps;

- che l'aggiudicazione, disposta con determinazione dirigenziale n.****/**** summenzionata, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs n.50/2016, è stata dichiarata efficace con nota del Dirigente del Settore Servizi Finanziari prot. n. ***** del **/**/****, a seguito della verifica positiva, tramite piattaforma AVCpass, degli atti prodotti dall'appaltatore e dei requisiti in capo allo stesso.

- (*qualora non presente nelle "white list"*) il presente contratto è subordinato all'ottenimento, da parte della Stazione Appaltante, della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, nella forma della "informazione antimafia" di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del D.Lgs n. 159/2011.

- la Stazione Appaltante ha trasmesso la richiesta e la documentazione necessaria per il rilascio

dell'informazione antimafia alla Prefettura - UTG
di ***** con istanza protocollo n.
***** del **/**/****
secondo le disposizioni dettate all'art. 91, comma
4, del D.Lgs n. 159/2011.

- (eventuale) le parti contraenti prendono atto
che è decorso il termine di istruttoria previsto
all'art. 92, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011 senza
che sia pervenuta al Comune di Brugherio alcuna
comunicazione dalla Prefettura di *****, ai sensi
dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 e
pertanto la Stazione Appaltante procede alla
stipulazione del contratto anche in assenza della
informazione antimafia.

- che qualora, successivamente la stipulazione
del presente contratto, emergano eventuali elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,
ovvero il prefetto rilasci la informazione
antimafia interdittiva nei confronti dell'impresa
*****, la Stazione
Appaltante procederà a recedere dal presente
contratto secondo il dettato dell'art. 92, commi 3
e 4, del D.Lgs n. 159/2011.

- il Responsabile Unico del Procedimento ha
comunicato all'Appaltatore ed ai controinteressati

il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ed è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32, comma 9, del suddetto decreto.

- Le Parti contraenti, come sopra rappresentate, enunciano che le loro dichiarazioni contenute nel presente atto, sono fatte ora ma che la loro validità ed efficacia devono intendersi, ad ogni effetto, decorrenti fin dall'inizio del rapporto contrattuale (*eventuale: instauratosi di fatto con la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio*), agli atti della Sezione Acquisto beni e servizi, economato e contratti del Comune.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del "SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO PER LA DURATA DI 36 MESI", come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica, disinfezione, e riordino di tutti i locali, uffici,

sale riunioni, servizi igienici compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, archivi degli edifici comunali, meglio specificati all'art. 1 e ss. del Capitolato Speciale, nel presente contratto, nonché nelle schede di intervento allegate al Capitolato.

3. L'aggiudicatario deve garantire i servizi oggetto dell'appalto, suddivisi per stabili/aree, periodicità e tipologie di intervento, in aderenza a quanto riportato nelle Schede Tecniche di Intervento allegate al presente capitolato, senza che possano essere richiesti dalla Società appaltatrice indennizzi o incrementi di compenso, per maggiori superfici che dovessero risultare rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara. Nelle Schede Tecniche di Intervento - sono riportate anche la frequenza e la periodicità degli interventi da garantire. Qualora nel corso di validità dell'appalto dovesse verificarsi la necessità di estendere il servizio di pulizia ad altri edifici comunali attualmente esclusi, sarà possibile procedere all'estensione di detto appalto, previa presentazione della scheda tecnica di intervento e conseguente preventivo concordato

tra le parti. Analogamente l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di escludere dall'appalto gli immobili comunali in cui non si dovesse più rendere necessario garantire il servizio oggetto del presente capitolato.

In tal caso si procederà, in accordo con l'impresa assuntrice dell'appalto, alla variazione in aumento o in diminuzione del canone di aggiudicazione, entro i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. L'impresa si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza degli immobili su cui dovrà espletare le prestazioni specificate nel seguente capitolato.

5. Le attività comprese nell'appalto sono indicate dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 all'art.1 e dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/08, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dal Protocollo Condiviso e delle Circolari del Ministero della Salute, quali misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione

dell'epidemia derivante dal cd. virus Covid-19 (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus>).

6. Sono compresi nell'appalto quali attività oggetto degli interventi sia ordinari che straordinari:

- ATTIVITA' DI PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- ATTIVITA' DI DISINFEZIONE: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Tali attività potranno essere di carattere ordinario ovvero essere richieste quali interventi straordinari, come specificato dettagliatamente all'art. 2, all'art. 3 del Capitolato Speciale nonché nelle schede di intervento summenzionate.

7. Gli interventi straordinari potranno avere ad oggetto anche le ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE, da effettuarsi nel rispetto delle normative di ambito nazionale, regionale ed in coerenza con i

protocolli e le circolari emanate. Tali interventi saranno di volta in volta concordati con la Sezione di riferimento e con la Sezione Progettazione e Gestione Immobili Comunali.

Tale tipologia di interventi è stata comunque considerata nella predisposizione delle schede tecniche e precisamente nella parte che riguarda gli interventi straordinari, pertanto è già compresa nell'ammontare dell'appalto e nel canone. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far eseguire il predetto servizio ad altra ditta opportunamente selezionata. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far eseguire il predetto servizio ad altra ditta opportunamente selezionata.

8. L'appalto dovrà altresì prevedere:

- 1) il servizio di apertura e chiusura della sede municipale, i cui orari saranno comunicati dagli uffici dell'Ente;
- 2) la pulizia dei servizi igienici delle scuole sedi di seggio a fine elezioni.

9. Le finalità generali del servizio sono:

- la pulizia ed il decoro degli immobili comunali;
- il corretto adempimento degli obblighi di legge per quanto concerne le condizioni igieniche e

sanitarie di tutti i locali;

- fornire nell'interesse dei dipendenti e dei fruitori un servizio di igiene generale degli spazi oggetto del presente contratto;
- contribuire al contenimento ed al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19.

10. L'appalto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di utilità pubblica e non può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore (calamità naturali, provvedimenti di polizia, ecc.). In caso di sciopero generale o di categoria, l'appaltatore è tenuto a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque rispettare tutte le norme inerenti i servizi di pubblica utilità (L. 146 del 12.06.1990).

13. Qualora la ditta decida di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza, verrà addebitata una penale quale risarcimento danni e spese per l'indizione di una nuova gara di appalto, nonché tutte le spese relative al maggior onere del servizio di pulizia che dovrà essere eventualmente affidato ad altra impresa, al fine di garantirne la continuità.

Articolo 2. Descrizione del servizio.

1. L'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni

sopra indicate, i cui interventi sono descritti dettagliatamente nelle rispettive schede riportate nell'Allegato A al Capitolato, tenuto conto altresì degli elaborati planimetrici depositati agli atti della Sezione Progettazione e Gestione Immobili Comunali.

2. Il servizio appaltato, svolto dall'Impresa con capitali, mezzi tecnici e personale propri, deve comprendere necessariamente gli interventi quotidiani, settimanali o con altra cadenza, elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2 comma 4 del Capitolato Speciale.

3. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, l'appaltatore deve garantire i servizi oggetto dell'appalto, suddivisi per aree, periodicità e tipologie di intervento, in aderenza a quanto riportato nelle schede di intervento, di cui al citato allegato A. Gli interventi riportati nelle schede potranno essere periodicamente aggiornati, a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di riferimento, in proporzione a quanto definito nell'ammontare dell'appalto e con le eventuali modifiche ammesse dal presente capitolato.

4. Gli interventi straordinari, indicati nelle schede, sono stati considerati nella determinazione dell'ammontare del appalto, pertanto sono compresi nel canone.

5. Gli interventi straordinari potranno riguardare attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.

6. L'appaltatore deve predisporre e mettere a disposizione un'agenda elettronica in condivisione con gli uffici dell'Ente, per l'inserimento e la calendarizzazione delle richieste di intervento in formato digitale; l'azienda predispone, completa ed aggiorna il calendario tenuto conto delle attività ordinarie previste e delle eventuali modifiche concordate, secondo quanto meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale.

7. In ordine all'attività di programmazione e controllo, per la parte di competenza della ditta esecutrice, l'azienda individua una persona referente, la quale deve possedere la qualifica professionale e la formazione specificate nel Capitolato Speciale.

8. La persona referente di cui sopra dovrà garantire le ore di reperibilità indicate all'art. 8 del Capitolato;

9. In ordine all'attività di controllo in capo alla

Stazione Appaltante e precisamente alla Sezione Acquisto Beni e Servizi E.C., per ogni intervento effettuato, comprese le attività con frequenza giornaliera, dovrà essere messa a disposizione una scheda con indicazione dell'area di intervento, del tempo e del personale impiegato (nominativo); tale documentazione è preferibile sia prodotta in formato digitale. Il documento riepilogativo dovrà essere visionabile accedendo all'agenda elettronica di cui sopra.

10. Tutte le prestazioni dovranno comunque essere eseguite anche in caso di utilizzo straordinario degli spazi, concordando l'intervento con l'ufficio di riferimento, senza interferire con le attività.

11. L'accesso degli immobili sarà garantito dalla consegna delle chiavi che avverrà tra un dipendente del Comune, in servizio presso la Sezione Progettazione e Gestione Immobili Comunali, al responsabile e referente nominato dall'impresa e dovranno essere restituite alla medesima Sezione a conclusione dell'appalto.

12. L'appaltatore, oltre a quanto specificato sopra, dovrà inoltre garantire i servizi descritti, per aree di intervento come meglio specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale.

13. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale, dai documenti allegati allo stesso, nonché dalle planimetrie depositate agli atti della Sezione Progettazione e Gestione Immobili Comunali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
*****,**= (diconsi euro
*****/***) di cui:

a) euro *****,**= (diconsi euro
*****/** per l'esecuzione dei
servizi oggetto dell'appalto;

b) euro 6.750,00= per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. L'importo contrattuale, come determinato a
seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso
ed invariabile e non si applica la revisione dei

prezzi.

4. Alla ditta aggiudicataria sarà erogato per il servizio in oggetto il corrispettivo determinato dagli importi sopra indicati e sulla base di quanto indicato nell'offerta economica, suddiviso in canoni mensili, verificata la regolarità del servizio prestato.

5. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di manodopera, materiali e prodotti consumabili, noleggio attrezzature ed ogni altro onere comunque denominato, al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.

6. Il prezzo del servizio, alle condizioni del presente contratto, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, con l'assunzione di tutto il rischio.

Articolo 4. Pagamenti.

1. Il corrispettivo verrà pagato sulla base delle prestazioni effettuate, mensilmente, in modo posticipato, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte della Direzione dell'esecuzione del Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto

specificato nel presente contratto, previa acquisizione del DURC.

2. Ai sensi della L.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (cd "obbligo di tracciabilità") pena la risoluzione di diritto del contratto d'appalto ex art. 1456 c.c. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Dal pagamento del canone mensile potrà essere detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio.

4. Al termine dell'appalto si procederà entro 60 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura all'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo al servizio.

5. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti

all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze contrattuali fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

6. L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi previsti per la "fatturazione elettronica". Sulla fattura dovrà essere riportato il codice univoco identificativo dell'ente: UFDB7A, oltre al codice identificativo di gara CIG, gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento e i riferimenti dell'ufficio individuato per la gestione ed il controllo sull'esecuzione dei servizi in appalto: Sezione Acquisto Beni e Servizi Economato e Contratti.

7. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 19/04/2016 n.50, in caso di inadempimento dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai sub-fornitori.

8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 5. Durata del contratto.

1. *(eventuale) Il servizio è stato consegnato e iniziato prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna lavori agli atti della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti).*

2. La durata dell'appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data d'inizio servizio posta sull'apposito verbale e scadenza al
*****.

3. Con riferimento all'art. 35 comma 4 del Codice, alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore, salvo clausole più favorevoli per la stazione

appaltante.

4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'amministrazione si riserva pertanto l'eventualità di usufruire di una proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Articolo 6. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla normativa di riferimento, al presente contratto ed al capitolato.

2. La sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e la stipulazione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale:

- a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio;

- a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la corretta esecuzione dei servizi richiesti, in coerenza con quanto prescritto dal capitolato e con quanto dallo stesso proposto in sede di offerta, nonché in osservanza alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti", del D.L. n. 76/2020 (L. N. 120/2020) "SEMPLIFICAZIONI" e del D.Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ottemperando a tutti gli adempimenti ivi previsti, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dal Protocollo Condiviso e delle Circolari del Ministero della Salute, quali misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione dell'epidemia derivante dal cd. virus Covid-19, sopracitati.

4. L'appaltatore deve altresì osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

5. L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, commi 8, 9 e 10 del Codice dei contratti.

6. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località di esecuzione dei servizi.

7. L'appaltatore si impegna a tal fine:

- a nominare un Responsabile dello svolgimento del servizio;
- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e le condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL siglato

dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

- a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa

rispettando le disposizioni che si richiamano al Regolamento U.E 2016/679 "Protezione dei Dati";

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal capitolato speciale, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

8. Sono pertanto a completo carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici;

- tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione anche in materia di sicurezza e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento nonché eventuali buoni pasto;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavori in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;

- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;

- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

9. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare prontamente alle Sezioni di riferimento la presenza di qualsiasi guasto e danno agli immobili, alle attrezzature ed a materiali, rilevati presso le sedi interessate dal servizio, anche qualora non fossero stati causati dall'azienda assuntrice.

10. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto all'art. 7 del capitolato speciale per quanto concerne la fornitura, lo stoccaggio, le caratteristiche e l'utilizzo dei materiali e dei prodotti di consumo nonché delle macchine e delle attrezzature.

11. L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie;
- locali necessari per l'attività di ripostiglio per l'organizzazione del servizio.

12. All'appaltatore sarà consentito il deposito dei dispositivi e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto indicato all'art. 7 comma 2 del capitolato speciale. La stazione appaltante non è responsabile in caso di danni o furti subiti all'interno di tale locale.

Articolo 7. Personale.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. L'appaltatore, nei dieci giorni precedenti l'inizio del servizio, dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'elenco nominativo delle unità di personale impiegate nell'espletamento del servizio.

3. L'appaltatore è tenuto agli obblighi specificatamente previsti dalla Legge n. 381/1991 ed è tenuta, laddove le condizioni di fatto dovessero modificarsi in violazione delle disposizioni di legge, a dare pronto avviso al Comune entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto modificativo.

4. Il personale agirà sotto la responsabilità piena e diretta dell'affidatario del servizio e dovrà eseguire il lavoro sulla base delle direttive impartite dal responsabile dello stesso.

5. Il personale adibito al servizio dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e della ragione sociale dell'aggiudicatario.

6. Il personale deve indossare apposita divisa, fornita dalla ditta assuntrice, che agevoli in ogni momento il riconoscimento degli addetti al servizio.

7. In caso di sostituzioni, anche impreviste, di unità di personale dipendente dall'aggiudicatario,

quest'ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione dell'esecuzione.

8. L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative (trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data del contratto e applicabili nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussiste anche se l'affidatario non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se abbia receduto da esse.

9. Ai fini del controllo di quanto sopra l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere, in occasione della liquidazione di ogni fattura, il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva INPS INAIL). Tale controllo verrà effettuato anche prima della stipula del contratto.

10. L'aggiudicatario è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento su richiesta estratti del libro matricola, il libro paga e del registro infortuni previsto dalle vigenti norme. L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici. Del contesto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta al personale dipendente e ai soci lavoratori.

11. In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli altri obblighi di cui al presente contratto, l'Amministrazione comunale potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, salvo la pretesa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

12. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico dell'affidatario secondo le vigenti normative e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità, inoltre dovrà essere in regola con le norme di igiene previste; a tal fine ogni addetto individuato per il presente appalto, tenuto conto dei compiti assegnati, dovrà aver svolto la formazione prevista dalle disposizioni vigenti.

13. L'affidatario è garante dell'idoneità del personale che fra l'altro ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

14. Il Comune avrà la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

15. L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

16. L'appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale, metodologiche di pulizia e sanificazione negli ambienti.

Articolo 8. Sicurezza.

1. L'impresa aggiudicataria si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

4. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

5. Dovrà osservare e far osservare dal suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione dai rischi e di tutela ambientale

adottate nell'ambito delle aree dell'ente delle quali verrà informato.

6. Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, e del documento unico di valutazione del rischio allegato al presente contratto: DUVRI.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 2008, al Capitolato è allegato il DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) in cui vengono indicate le misure da adottare allo scopo di eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al massimo i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

8. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni contenute nel DUVRI di cui sopra.

9. La formulazione dell'offerta costituirà accettazione da parte dell'appaltatore dell'incidenza percentuale degli oneri per la sicurezza e del relativo importo indicato.

10. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del servizio un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

11. L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati dalla Stazione Appaltante.

**Articolo 9. Esecuzione del contratto. Sospensione.
Controlli.**

1. Ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n.50/2016 il Comune di Brugherio verifica la corretta esecuzione del contratto, da parte dell'Appaltatore, attraverso la figura del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona della Dr.ssa Debora CARPANZANO, Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Brugherio.

2. Il responsabile unico del procedimento individua il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della normativa vigente; *(eventuale) la designazione è stata effettuata in sede di firma del verbale di consegna anticipata del servizio.*

3. Il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione si avvalgono della collaborazione della Sezione Acquisto Beni e Servizi E.C..

4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, che qui si richiama integralmente, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, al momento non prevedibili, che impediscono in via temporanea che i servizi dedotti nel presente appalto procedano utilmente a

regola d'arte, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dei servizi già svolti, dei servizi la cui erogazione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri, della consistenza del personale al momento della sospensione.

5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

6. Sarà cura della Direzione dell'esecuzione del servizio avvisare tempestivamente l'appaltatore dell'eventuale mancato utilizzo di alcuni locali. In caso di mancata pulizia dei locali e degli uffici per inutilizzo degli stessi, si farà luogo a riduzione del corrispettivo.

7. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

8. Il responsabile del procedimento, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione, evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. E' comunque sempre ammesso, a fronte di eventuali segnalazioni aventi ad oggetto disservizi o carenze nell'esecuzione dell'attività, il pronto intervento dell'azienda assuntrice per integrare o ovviare alla causa dell'appunto.

9. Il Comune di Brugherio si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze, la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto.

Articolo 10. Penalità.

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa formalmente dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale si applicherà una penale da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00; sono considerati gravi inadempimenti:

- mancata esecuzione dei servizi sia ordinari che straordinari;
- disservizi in relazione al funzionamento ed all'aggiornamento dell'agenda elettronica;
- interruzione temporanea unilaterale del servizio;
- mancata integrazione della polizza fideiussoria in caso di parziale escussione;
- mancato rispetto della normativa e delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mancato rispetto della normativa e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e dei prodotti utilizzati;
- mancata sostituzione del personale nelle ipotesi

contemplate dal presente articolato;

- ritardata esecuzione rispetto ai termini indicati dalla stazione appaltante degli interventi straordinari.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 19 del capitolato.

5. Qualora l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento

del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Come previsto dall'art. 108, comma 3, il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando le prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi specificati all'art. 23 comma 2 del Capitolato Speciale.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per:

- motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- qualora intenda provvedere diversamente in merito

all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato;

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;

- per giusta causa. (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore);

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa antimafia.

6. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

7. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

8. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

9. L'affidatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

Articolo 12. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

2. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà l'appaltatore.

3. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che dovranno essere garantiti anche nei contratti stipulati con i fornitori di beni e servizi se afferenti alla procedura in oggetto.

4. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. ***** stipulata in data **/**/**** e avente validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da *****
- per l'importo di euro *****,**=.

L'importo della garanzia fideiussoria è stato determinato ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. lgs. 50/2016, tenendo conto della percentuale di ribasso presentato dall'appaltatore in sede di offerta. *(eventuale) nonché del possesso di certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nonché del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, dichiarata in sede di offerta.*

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo

schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 14. Obblighi assicurativi. Responsabilità civile.

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

3. L'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; si avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. La ditta dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti

applicabili al momento in cui verranno resi. La ditta userà la massima diligenza nella realizzazione dei Servizi di attività di pulizia, attività di disinfezione, eventuali interventi straordinari di sanificazione e loro attività complementari, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Comune di Brugherio. Nell'effettuazione del servizio, la ditta dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà del comune e non o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo. La ditta dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione alla espletazione del servizio a persone presenti, a vario titolo negli ambienti di pertinenza del Comune.

5. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica della conformità, con polizza numero *****, emessa il **/**/****, dalla società *****

depositata agli atti della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti.

6. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate con i massimali e alle condizioni previste all'art. 20 del Capitolato Speciale, che qui si richiama integralmente, nonché in conformità alle disposizioni e agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

7. L'aggiudicatario si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l'intera durata dell'appalto, impegnandosi a comunicare alla stazione appaltante eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa. L'aggiudicatario prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando il medesimo comunque impegnato al risarcimento dell'intero danno cagionato alla stazione appaltante o a terzi.

8. L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e la previdenza dei

lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1969 n. 1269 e libera fin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall'espletamento dei servizi medesimi.

9. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) le schede di intervento costituenti l'Allegato A al Capitolato Speciale;
- c) le planimetrie degli edifici indicati all'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto;

- d) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);
- e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- f) la relazione tecnica;
- g) le polizze assicurative di cui ai precedenti articoli 13 e 14;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), sono conservati, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, dalla Stazione Appaltante presso la Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti, bollati nelle modalità di legge.

3. L'appaltatore attesta di aver preso visione, conoscere ed approvare la documentazione di cui ai punti precedenti, dichiarando di averne a disposizione copia fornita a cura della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti.

Articolo 16. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Le norme di riferimento del contratto in oggetto sono, in via principale:

- a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti tuttora in vigore;
- b. il D.L. n. 76/2020 (L. N. 120/2020)

"SEMPLIFICAZIONI";

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

d. il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione";

e. il D.M. 24 maggio 2012 "criteri ambientali minimi, con particolare riferimento all'art. 4.1;

f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h. le norme del Codice civile;

i. Statuto e regolamenti del Comune di Brugherio.
2. Il contratto dovrà essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il presente contratto ed il capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del

contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 17. Controversie.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale regolante l'appalto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. Ogni eventuale modifica od integrazione del contratto dovrà costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, salvo i casi in cui è

previsto l'atto di sottomissione, e risultare per iscritto.

2. Qualora sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente appalto, l'appaltatore ed il Comune di Brugherio si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.

3. Nel caso dovessero permanere eventuali controversie in relazione al presente appalto sarà competente il foro di Monza.

Articolo 18. Rispetto delle norme anticorruzione e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, con ex dipendenti della Stazione Appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.).

2. L'appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della Stazione Appaltante derivanti dalla stipulazione del presente

contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.

3. L'appaltatore si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso.

4. La Stazione Appaltante verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 19. Informativa sul trattamento dei dati personali.

1. Il Comune di Brugherio ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 è titolare del trattamento dei dati personali relativi alle persone che afferiscono ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente contratto. Lo stesso nominerà l'Appaltatore responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E

2016/679 e attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

a. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

b. l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'esecuzione del contratto;

c. non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati e/o immagini in suo possesso, al di fuori delle finalità caratterizzanti il presente appalto;

d. non potrà conservare dati e/o planimetrie o immagini in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;

e. eventuali dati, documenti, planimetrie o immagini ed atti in suo possesso dovranno essere resi alla stazione appaltante entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;

f. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le

informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

4. Il personale dell'aggiudicatario dovrà mantenere il segreto d'ufficio e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del proprio lavoro. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dall'aggiudicatario e contenente dati personali sugli utenti, in particolare quelli di natura sensibile, dovranno essere trattati rispettando i criteri previsti dal regolamento (UE) 2016/679. Il Comune potrà chiedere l'allontanamento dal servizio del personale dell'azienda assuntrice che non rispetterà tali disposizioni

4. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore, anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di verifica della conformità dell'esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo del contratto è fissata in euro 45,00=.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate di Monza mediante piattaforma Sister - Adempimento Unico Telematico.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

E richiesto, io Segretario generale ed ufficiale

rogante, ho ricevuto questo atto - il cui contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana - predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti) e convertito in file formato "*portable document format/archiving*" (.PDF/A), da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti contraenti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere piena conoscenza. In segno di accettazione le parti contraenti, come sopra individuate e della cui identità personale io Segretario Generale ed ufficiale rogante sono certo, lo sottoscrivono in mia presenza con apposizione di firma digitale ai sensi degli articoli 1 - comma 1, lettera s) - e 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.

Io sottoscritto Segretario Generale ed ufficiale rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti contraenti sono validi e conformi alle disposizioni del D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e *dell'art.14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013*; chiudo il file del contratto con l'apposizione

della propria firma digitale, dopo le parti ed in loro presenza.

P. LA STAZIONE APPALTANTE F.TO Dr.ssa Debora
CARPANZANO

P. L'APPALTATORE F.TO *****

P. IL SEGRETARIO GENERALE F.TO Dr.ssa Nunzia Francesca
TAVELLA

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti apponendo la firma digitale sul contratto: *****
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.